



COMUNE MENDICINO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI
QUARTIERE**

(Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. del)

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e stabilisce natura, compiti e modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.lgs. n. 267/2000, e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Il Comune di Mendicino, in attuazione dell'art. 33 dello Statuto Comunale, con i Comitati di Quartiere intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale come un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti e iniziative, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini.

Il metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata. La cultura della comunità è la solidarietà, la responsabilità di ciascun cittadino verso tutti e di tutti verso ognuno.

Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Articolo 2

Delimitazione territoriale

Gli ambiti territoriali nei quali operano i Comitati di Quartiere sono delimitati e riconosciuti, in numero di CINQUE, di seguito denominati:

- 1- RIZZUTO- CENTRO STORICO (Sezione Elettorale 1 e Sezione Elettorale 2)
- 2- BASSO LA MOTTA-CANDELISI (Sezione Elettorale 3)
- 3- SAN BARTOLO- TIVOLILLE (Sezione Elettorale 4 e Sezione Elettorale 5)
- 4- PASQUALI (Sezione Elettorale 6 e Sezione Elettorale 7)
- 5- ROSARIO (Sezione Elettorale 8)

Con apposito atto del Consiglio comunale, previa verifica della rappresentatività democratica e della compatibilità con i principi fondamentali dello Statuto, possono essere riconosciuti come comitati forme di aggregazione spontanea.

I Comitati così riconosciuti vengono consultati dagli organi comunali per gli aspetti amministrativi riguardanti il territorio di competenza e, comunque, almeno una volta l'anno, per esprimere proposte in occasione della predisposizione degli atti propedeutici alla redazione del bilancio di previsione.

Articolo 3

Criterio dell' interesse generale - Definizione, finalità e compiti

1. I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, apartitici che promuovono la partecipazione democratica dei cittadini alla gestione della territorio e che costituiscono il punto di raccordo tra i cittadini del quartiere e l'amministrazione comunale.

2. Hanno un ruolo propositivo e consultivo mediante:

- Analisi delle problematiche e redazione di proposte di miglioramento nelle condizioni di vita del quartiere;
- Proposte di studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- Formulazione di proposte su programmazione di servizi di carattere ed interesse pubblico, proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- Promozione di campagne informative mirate alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, attraverso momenti di partecipazione, incontri e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- Partecipazione ad eventi culturali e di salvaguardia delle tradizioni locali. I comitati di quartiere possono infatti recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- Collaborazione con il sistema di protezione civile;

3. Sarà altresì possibile:

- a) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere;
- b) relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio;
- c) esprimere pareri richiesti dalla Amministrazione Comunale;
- d) dialogare con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere;
- e) organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere, al fine di coordinarsi tra loro per formulare proposte e mantenere una visione generale della comunità mendicinese;
- f) segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione di proposte concrete va inviata al Sindaco entro

il 30 maggio affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del documento unico di programmazione propedeutico alla stesura del bilancio di previsione;

g) utilizzare spazi e/o strutture di quartiere.

4. I Comitati di Quartiere sono espressione dei cittadini che risiedono, abitano, studiano e lavorano nel rispettivo ambito territoriale.

5. I Comitati di Quartiere nella loro azione rispettano il seguente criterio dell'interesse generale:

a) nell'espressione dei propri bisogni le proposte presentate dai cittadini non possono ledere i diritti e le prerogative di altri cittadini;

b) non è possibile effettuare proposte che penalizzino o discriminino dalla loro fruizione parti della cittadinanza, per quanto minoritarie, in ordine a criteri di razza, religione, sesso o cultura politica.

5. I Comitati di Quartiere, e le loro articolazioni organizzative, sono organismi senza personalità giuridica e senza scopi di lucro. Tutti i componenti degli organi dei Comitati di Quartiere esercitano la propria azione gratuitamente.

Articolo 4

Sede dei Comitati

La sede di ciascun Comitato di Quartiere sarà individuata nel regolamento interno di ogni comitato di quartiere costituente.

Articolo 5

Funzioni consultive

I comitati di quartiere possono essere preventivamente consultati ogniqualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti aventi comunque incidenza generale e sul quartiere stesso concernenti:

- la pianificazione urbanistica, gestione del territorio, viabilità e rete commerciale;
- la gestione e la definizione dei trasporti e della mobilità;
- la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in concessione;
- la progettazione delle opere pubbliche;
- il risparmio energetico e attraverso fonti alternative;
- la raccolta differenziata dei rifiuti;

- aspetti di bilancio comunale di previsione e consuntivo.

La consultazione preventiva si svolge su proposta documentata della Giunta Comunale.

Il parere dovrà essere espresso, sentita l'Assemblea Generale, di cui ai seguenti artt. 8 e 9, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.

L'eventuale mancata espressione del parere nei termini previsti dall'Amministrazione Comunale, non impedisce l'assunzione di provvedimenti che possono anche disattendere il parere reso.

Articolo 6

Prerogative

I Comitati di Quartiere hanno diritto di ricevere entro gli stessi termini e con le modalità previste per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali.

Hanno diritto ad essere informati sugli atti a valenza generale, di cui al precedente articolo 5, con una informativa che rispetti gli stessi tempi dei Consiglieri Comunali. Tale informativa può essere rivolta alla Conferenza dei Quartieri, di cui al successivo art. 15.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri Organi Assembleari possono richiedere la presenza di Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Articolo 7

Modalità costitutive

1. La costituzione dei Comitati di Quartiere avviene su base volontaria.

2. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una attiva partecipazione dei cittadini sin dalla fase iniziale della nascita dei Comitati di Quartiere, favorisce in ogni ambito territoriale la formazione di Comitati Promotori nei quali possono confluire le Associazioni di quartiere già esistenti.

I Comitati Promotori:

a) collaborano, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione delle procedure di costituzione dei Comitati di Quartiere, fungendo da facilitatori della partecipazione territoriale;

b) si sciolgono nel momento della costituzione dei Comitati di Quartiere che dovrà avviarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento;

c) nel caso in cui non si formino i Comitati Promotori, l'Amministrazione Comunale provvede comunque all'avvio delle procedure di costituzione, mediante l'indizione delle procedure di elezione.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 8

Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere:

1. l'Assemblea Generale
2. Il Consiglio
3. Il Presidente del Comitato di Quartiere

Articolo 9

Assemblea Generale

L'Assemblea generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Consiglio e ne approva il programma annuale. E' composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, nonché dai cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.

Possono partecipare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, anche i cittadini non residenti, che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorative o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere. E' convocata dal Presidente o quando lo richiedano, il Sindaco o, per iscritto, almeno 50 elettori del quartiere.

L'Assemblea generale viene convocata attraverso avviso pubblico affisso almeno 7 giorni prima della data della riunione.

All'uopo, l'Amministrazione comunale riserva un'apposito spazio del proprio sito istituzionale per le comunicazioni dei Comitati di quartiere

Articolo 10

Consiglio

E' l'Organo deliberante del Comitato di Quartiere ed esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere.

Si compone di un numero di componenti pari a 5 (per quartieri con popolosità inferiore a 1000 abitanti) pari a 7 (per quartieri con popolosità uguale o maggiore a 1000 abitanti e sino a 2500 abitanti), pari a 11 in tutti gli altri casi.

La popolosità del quartiere è censita sulla base delle risultanze anagrafiche al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

La convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio ed avviene su sua proposta.

L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio rispettano le richieste scritte pervenute al Presidente con eventuale priorità indicate dai richiedenti.

L'invito alle riunioni, completo di ordine del giorno, deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e deve pervenire ai componenti del Consiglio per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni.

Qualora un membro del Consiglio faccia più di tre assenze consecutive ingiustificate, sarà escluso dal Consiglio e nominato nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o in sua assenza del Vice presidente; in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati ai consigli che si riuniscono congiuntamente e in ogni caso non inferiore alla metà degli altri componenti del Consiglio, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti del Consiglio.

Le convocazioni del Consiglio devono pervenire nei medesimi tempi previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono avvenire anche in sede diversa rispetto quella abituale e comunque sempre all'interno del territorio comunale.

Alle sedute possono essere invitati Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunale, i rappresentanti delle associazioni o cittadini che possano portare un utile contributo ai lavori.

Chi presiede la seduta ha l'onere di moderarla e garantire la regolarità della discussione e la facoltà di poterla sospendere o interrompere.

Per le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute si applicano le disposizioni dei Regolamenti dei Comitati di quartiere.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente è il cittadino componente del Comitato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella consultazione popolare.

La sua carica cessa per sfiducia di un numero pari almeno ai 2/3 dei Consiglieri.

Rappresenta il quartiere e convoca il Consiglio e l'Assemblea Generale.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in assenza e/o impedimento.

E' inoltre assistito dal segretario.

Articolo 12

Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nella direzione delle sedute e nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio.

La sua elezione è regolata dal successivo articolo 23. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La carica del Vice Presidente cessa per sfiducia di un numero pari almeno ai 2/3 dei Consiglieri.

Articolo 13

Il Segretario

Il segretario deve stilare i verbali delle riunioni, tenere nota delle proposte e delle deliberazioni ed a custodire gli atti relativi alla gestione del Consiglio.

Questi convoca materialmente e per iscritto i consiglieri. Dura in carica per la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

La carica del Segretario cessa per sfiducia di un numero pari almeno ai 2/3 dei Consiglieri.

TITOLO III

ORGANI ATTI A FAVORIRE I RAPPORTI TRA QUARTIERI

Articolo 14

Conferenza dei Quartieri

E' istituita la Conferenza dei Quartieri composta dai Presidenti dei Comitati di Quartieri, presieduta dal Coordinatore dei Presidenti rappresentato in prima convocazione dal più anziano, poi eletto durante la prima seduta della Conferenza tra i Presidenti dei Comitati.

La conferenza verifica i rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale, programma l'attività dei Consigli, collabora nella elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti di interesse dei quartieri.

Il Coordinatore dei Presidenti convoca e presiede la Conferenza dei Quartieri.

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quella del Coordinatore dei Presidenti.

Può esser richiesta da parte della Conferenza la presenza del Sindaco, Assessori, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

Le proposte e le mozioni approvati dalla Conferenza sono trasmesse al sindaco per i successivi adempimenti attraverso il Coordinatore dei Presidenti.

TITOLO IV

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 16

Durata del Consiglio

La carica del Consiglio dura per un tempo pari a quello del Consiglio Comunale e decorre dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui si ratifica l'esito delle votazioni.

Se un seggio rimane vacante nel periodo di durata in carica del Consiglio, esso viene attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

Il Consiglio decade qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduca della metà, quindi il Presidente del Consiglio del Comitato attiva le procedure elettorali entro i successivi trenta giorni.

Articolo 17

Elettorato attivo

1. E' costituito da tutti i cittadini residenti nel quartiere, muniti di scheda elettorale, che dovrà essere esibita per le votazioni del Consiglio.

2. Sono elettori i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.

3. Possono essere iscritti nell'elettorato attivo anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorative o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.

I cittadini di cui al comma 2 e 3 per esercitare il diritto al voto devono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del quartiere entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al successivo articolo 21.

L'elenco degli elettori e il suo aggiornamento deve essere tenuto a cura del Segretario del Comitato che dovrà essere in contatto con il competente Ufficio Elettorale Comunale.

Articolo 18

Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Consiglio tutti i cittadini di cui al precedente articolo 17 ed esclusi i cittadini di cui al successivo articolo 19.

Nessun cittadino può essere eletto consigliere in più di un Consiglio di Quartiere.

Articolo 19

Ineleggibilità ed Incompatibilità

Non possono concorrere alla carica di componente del Consiglio:

- I Parlamentari;
- Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- Gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- I Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i membri del clero;
- componenti del CDA di enti o società pubbliche controllate dal Comune o da questo unitamente ad altri Enti locali;
- Coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'articolo 2 del D.P.R. 30 marzo 1967 n. 223.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Le incompatibilità decadono se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Articolo 20

La lista

La lista per le elezioni del Consiglio del Comitato di quartiere è unica. La presentazione della lista deve esser fatta entro dalle ore 9 alle ore 12 del giorno fissato dai Comitati promotori in sede di prima attuazione, quindi dalla Conferenza dei Quartieri all'Ufficio Elettorale del Comune.

Ciascun candidato dovrà dichiarare all'atto della presentazione della lista di non aver accettato candidature in altri Consigli.

La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, a pena di nullità, deve essere sottoscritta da almeno 50 residenti nel quartiere.

La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli riportanti su ogni foglio il nome, cognome e data di nascita di tutti i candidati.

I candidati alle elezioni non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

La lista può contenere un numero massimo pari a 5 candidati (per quartieri con popolosità inferiore a 1000 abitanti) pari a 7 (per quartieri con popolosità uguale o maggiore a 1000 abitanti e sino a 2500 abitanti), pari a 11 in tutti gli altri casi. Il numero non può essere in nessun caso inferiore a 2/3 del numero massimo. Nel Direttivo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei componenti.

Articolo 21

Pubblicità delle liste

L'Ufficio elettorale predispone per ogni quartiere il manifesto contenente la lista elettorale e provvede almeno 15 giorni prima della data delle elezioni a darne massima diffusione ed evidenza mediante affissione in tutto l'ambito territoriale del quartiere.

Ogni manifesto deve riportare per la lista, l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e residenza di ciascun candidato, unitamente alla modalità di votazione.

Articolo 22

Votazioni

Il seggio elettorale dovrà esser composto dal Presidente, Segretario ed almeno due Scrutatori.

Il Presidente è designato dal Sindaco.

Il Segretario è designato dal Sindaco tra i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del quartiere.

Gli scrutatori vengono individuati tra gli elettori iscritti nell'albo.

L'allestimento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico dell'Ufficio elettorale comunale.

Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 15:00 alle ore 20:00 del sabato.

Le operazioni di riconoscimento degli elettori che si presentano a votare sono compiute dal seggio.

Le operazioni di voto si svolgono nel principio di segretezza del voto.

Alle persone affette da disabilità a cui non è possibile svolgere autonomamente il diritto al voto è permesso esercitare il diritto al voto con l'ausilio di un elettore che sia stato scelto volontariamente come accompagnatore.

Il certificato medico, attestante l'impedimento, è rilasciato dal medico di famiglia.

E' permessa l'espressione di una doppia preferenza, a condizione che si riferisca a candidati di sesso diverso. In caso contrario, prevale la prima preferenza espressa.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.

Completato lo scrutinio il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale, che dovrà essere redatto in duplice copia esemplare, firmato da tutti i componenti del seggio.

Un esemplare di verbale, le liste utilizzate per la votazione, le schede votate e non votate, vanno rimessi all'Ufficio Elettorale in plichi separati per la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, della prevista delibera di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 23

Elezione Rappresentanti

L'Elezione del Consiglio è valida se il numero di votanti rappresenta almeno il 20% degli elettori del quartiere.

In caso di mancato raggiungimento di tale suddetta percentuale i Comitati promotori in sede di prima attuazione e successivamente la Conferenza dei Quartieri, decide di derogare e rinnovare la procedura elettorale nei centottanta giorni successivi.

Saranno eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti.

Articolo 24

Insediamiento

Il Consiglio, dopo l'elezione, si riunisce tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di ratifica delle procedure elettorali da parte del Consiglio Comunale.

Nella prima seduta il Consiglio, dopo aver esaminato la condizione degli eletti, le eventuali incompatibilità, per come previsto dall'articolo 19 procede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario, eletti a scrutinio segreto.

In prima votazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.

Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procederà alla convocazione di una seconda seduta dopo cinque giorni e per l'elezione sarà richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Ciascun componente del Consiglio ha la possibilità di votare un solo nome, per cui risultano, rispettivamente, eletti Vice Presidente e Segretario coloro che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più giovane di età.

Articolo 25

Attivazione delle procedure elettorali

Il Sindaco, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento, provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni di tutti i Consigli, al fine della presentazione delle liste.

Sarà data massima evidenza e diffusione al provvedimento, mediante affissione dell'apposito manifesto, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e con altre modalità ritenute utili.

Qualora in talun quartiere la procedura non dovesse sortire effetto, sarà comunque possibile procedere successivamente all'elezione del Consiglio su iniziativa di un Comitato promotore, composto da elettori residenti nel quartiere stesso e con almeno 50 firme raccolte per la presentazione della lista, che dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio elettorale comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Disposizioni Finali

Tutte le cariche nell'ambito degli organismi dei Comitati di quartiere non danno luogo ad alcun compenso.

Candidati e presentatori delle liste possono ricorrere contro le operazioni di elezione dei Consigli dei Comitati di quartiere alla Commissione elettorale comunale entro sette giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ratifica delle elezioni.

Articolo 27

Dimissioni e subentro dei membri del comitato di quartiere

1. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede il Sindaco con proprio decreto, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti.

2. In caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica chi segue con il maggior numero di preferenze elettorali individuali.

Articolo 28

Scioglimento del comitato di quartiere

1. Il Comitato di Quartiere viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.
2. Fino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal vice Presidente.

Articolo 29

Adeguamento del Regolamento

1. Ogni modificazione, soppressiva, aggiuntiva e sostitutiva, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente regolamento, deve essere espressamente e congruamente motivata.
2. Nel caso di abrogazione totale del presente regolamento, deve essere predisposta una proposta di adozione di un valido analogo provvedimento sostitutivo.

Articolo 30

Regolamento interno Comitati di Quartiere

Per poter svolgere le proprie attività ciascun Comitato di quartiere dovrà predisporre un regolamento interno che sarà validato ed approvato dalla Conferenza dei Quartieri.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 32

Pubblicità del Regolamento

Divenuto esecutivo, il presente regolamento è notificato al Sindaco, Assessori, Consiglieri e Responsabili di Settore, oltre che ai Presidenti dei Comitati di Quartiere. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mendicino ed è reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia presso gli uffici comunali.